



LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA nel nuovo Codice (art.27-28-29 D.lgs 36/2023)



a cura di Massimo Fieramonti



CORSO DI FORMAZIONE

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI (art.27)

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



CORSO DI FORMAZIONE

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI (art.27)

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo (trattasi art.25)

•Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.*(N.B. che recita Fatto salvo quanto disposto dall'art. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai soggetti che, sebbene vi siano tenuti, non si sono adeguati a quanto previsto dagli artt.19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35 e 36)*

•5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente



CORSO DI FORMAZIONE

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI

LA NOVITA' DI QUESTO ARTICOLO

- si sostanzia nella individuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici come unico collettore nazionale (eSender) che convoglia verso il sistema SIMAP/TED la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare la pubblicità legale in ambito europeo.
- In questo modo si attua anche il principio dell'invio unico delle informazioni dei dati visto che gli stessi dati inviati per la pubblicità a livello europeo devono confluire nella banca dati per procedere con la pubblicità dei bandi e degli avvisi a livello nazionale



CORSO DI FORMAZIONE

PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI

OGGI RICORDIAMO che si rinvencono, le seguenti attività di invio dati:

- 1) richiesta CIG e invio dei dati dei contratti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso il sistema SIMOG;
- 2) pubblicazione atti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (TED), art. 72 del d.lgs. n. 50 del 2016 (redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi);
- 3) pubblicazione atti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, art. 73 del d.lgs. n. 50 del 2016 (pubblicazione a livello nazionale);
- 4) pubblicazione dei documenti di gara sul profilo del committente (d.m. 2 dicembre 2016 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- 5) pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'attuale art. 29, c. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016



CORSO DI FORMAZIONE

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI (art.28)

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 252.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al d.lgs 14 marzo 2013, n. 33

Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.



CORSO DI FORMAZIONE

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI (art.28)

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la Piattaforma unica per la trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.



CORSO DI FORMAZIONE

REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI (art.29)

L'articolo stabilisce che le comunicazioni e gli scambi di informazioni previste dal codice avvengono mediante l'utilizzo del domicilio digitale, secondo le previsioni del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e in attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE

e

le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo.